



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Portoferraio

Ordinanza n. 63/2023

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Portoferraio,

- VISTA** la propria Ordinanza n. 91/2009 in data 17 luglio 2009, con la quale è stato approvato e reso esecutivo l'annesso "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Portoferraio";
- VISTO** il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 *"Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE"*, con il quale è stato abrogato il Decreto Legislativo 182/2003;
- VISTA** la nota prot. n° 19464 del 30/10/2022 di questa Capitaneria di porto con la quale è stata avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 197/2021, con il Comune di Porto Azzurro;
- CONSIDERATO** che l'articolo 5, comma 8, del predetto Decreto Legislativo 197/2021 recita *"I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l'esenzione è comunque applicabile dall'Autorità competente con provvedimento motivato (...omissis...)";*
- CONSIDERATO** che il porto di Porto Azzurro è caratterizzato per lo più da un'utenza portuale stanziale, trascurabili unità da pesca, da un traffico diportistico di transito, limitato per la maggior parte ai soli mesi estivi, da n. 2 unità stanziali, adibite al trasporto passeggeri, che effettuano navigazioni giornaliere di breve durata, nonché da unità trasporto passeggeri che scalano esclusivamente nel periodo estivo.

- CONSIDERATO** altresì, che presso il Porto di Porto Azzurro, non esiste un impianto portuale “ad hoc”, ma il servizio di raccolta rifiuti per gli utenti del porto è gestito dal Comune di Porto Azzurro;
- VISTA** la nota prot. n. 19464 in data 30/10/2022 di questa Capitaneria di porto con la quale sono stati richiesti elementi di informazioni inerenti al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti portuale, al Comune di Porto Azzurro;
- CONSIDERATO** che in data 16/11/2022 si è svolta presso la Capitaneria di porto di Portoferraio la riunione convocata con foglio prot. n° 19491 in data 31/10/2022, nella quale è stato altresì affrontato il tema della raccolta e gestione dei rifiuti portuali, ai sensi del Decreto Legislativo 197/2021;
- VISTA** la nota prot. n. 20857 in data 24/11/2022 di questa Capitaneria di Porto con la quale sono stati richiesti elementi di informazione, ai sensi all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 197/2021, al Comune di Porto Azzurro, senza risposta;
- VISTE** le note prot. n. 35 in data 02/01/2023 e prot. n. 1487 in data 03/02/2023, di questa Capitaneria di Porto, con le quali sono stati ulteriormente richiesti gli elementi di informazione sopra citati al Comune di Porto Azzurro
- VISTO** il foglio prot. n. 2650 in data 30/03/2023 con cui il comune di Porto Azzurro ha trasmesso i dati inerenti al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti del porto di Porto Azzurro;
- CONSIDERATI** gli elementi di informazione acquisiti in esito alle consultazioni previste ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo 197/2021, di *“tutte le parti interessate, tra cui, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, ivi incluse le associazioni di categoria, le autorità locali, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore e i rappresentanti della società civile”*;
- CONSIDERATO** che, il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti del porto di Porto Azzurro, integrato nel sistema di raccolta comunale e composto da cassonetti per la raccolta differenziata, indifferenziata e da un'isola ecologica per il conferimento dei rifiuti speciali, risulta confacente alle esigenze dell'utenza portuale atteso che, negli anni, non ha prodotto alcuna segnalazione di inadeguatezza;
- RILEVATO** pertanto che il porto turistico di Porto Azzurro rientra nell'ambito della casistica espressamente indicata al primo periodo dell'art. 5, comma 8 del Decreto Legislativo n. 197/2021;
- RITENUTO** opportuno, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con cui verranno definite le caratteristiche dei piccoli porti non commerciali da esentarsi dall'applicazione dei commi da 1 a 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 197/2021, provvedere all'esenzione dall'applicazione del predetto art. 5 del d.lgs. n. 197/2021”, ricorrendone i presupposti individuati al comma 8, art. 5 dello stesso decreto legislativo;

CONSIDERATO che il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Portoferraio”, aderisce ad uno schema tipo di ordinanza che, a suo tempo, fu approvato e reso esecutivo a seguito di intesa con la Regione Toscana, in applicazione dei criteri e prescrizioni definiti dal precedente d.lgs. n. 182/2003;

VISTI gli articoli 17, 30, 64, 68, 71, 81 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e gli artt. 23, 27, 59, 77, 82, del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);

VISTI gli atti di ufficio;

ORDINA

ARTICOLO 1

Ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del Decreto Legislativo n° 197/2021, il porto turistico di Porto Azzurro è esentato dall'applicazione dei commi da 1 a 4 del predetto articolo, per le motivazioni meglio esplicate nelle premesse del presente provvedimento.

ARTICOLO 2

La propria Ordinanza n. 91/2009 in data 17 luglio 2009 con la quale è stato approvato e reso esecutivo l'annesso “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Portoferraio”, è abrogata nella parte che riguarda il porto turistico di Porto Azzurro.

ARTICOLO 3

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portoferraio.

Portoferraio, lì 04/08/2023

Il Comandante
C.F. (CP) Santo ALTAVILLA
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs 82/2005)